



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22/02/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 30/10/2015, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, *"dell'importo di € 4.168,77 (al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo) relativo a commissioni bancarie/finanziarie ed oneri assicurativi non maturati, oltre interessi sino al soddisfo"*, nonché *"la condanna di parte resistente alla refusione delle spese e competenze legali per l'assistenza difensiva dalla fase del reclamo al presente procedimento"*.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione *"Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi"*, ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* (commissioni intermediario, commissioni intermediario del credito, spese di istruttoria, imposte e tasse) e quelli *recurring* (commissioni intermediario per gestione pratica, commissioni intermediario del credito per gestione pratica, commissioni intermediario per gestione interna rischio creditizio e relativi rapporti con le compagnie di assicurazione -ove applicabile, costo del servizio dell'Ente Previdenziale – ove applicabile, costo invio comunicazioni periodiche – ove previste);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di aver provveduto, in sede di conteggio estintivo, alla corresponsione della somma di € 1.787,28, equivalente al rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle commissioni intermediario gestione pratica e commissioni intermediario del credito gestione pratica, oltre a € 1.071,84 a titolo di commissioni per gestione interna rischio creditizio;
- l'infondatezza della pretesa di refusione delle spese legali, non essendo necessario l'ausilio di un difensore dinanzi all'ABF.

Precisa che *“provvederà a riconoscere ... la somma di € 256,67 nonché l'importo di € 20,00 a titolo di rimborso per le spese di presentazione del ricorso”*, versandola mediante assegno circolare.

Chiede, pertanto, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio riscontra la natura *recurring*, delle commissioni intermediario per gestione della pratica, delle commissioni intermediario del credito per



gestione della pratica, commissione intermediario per gestione interna del rischio di credito (lett. F), G) H) stante il riferimento ad attività di amministrazione e gestione del finanziamento "per tutta la sua durata" riportato nella descrizione delle predette voci indicate nel contratto in atti.

Il Collegio riconosce invece natura *up front* alle commissioni per l'intermediario e alle commissioni per l'intermediario del credito (rispettivamente, lett. a) e lett. b) del contratto di finanziamento contestato), trattandosi di una remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto.

La richiesta di rimborso degli oneri assicurativi non può essere accolta, in quanto non risultanti dalla documentazione contrattuale.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	32
rate residue		88

TAN	▶	2,87%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	73,33%
- in proporzione alla quota interessi	55,27%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	A) comm. Intermediario	(up front)	€ 4.175,86	€ 3.062,30	€ 2.308,16		€ 2.308,16
<input type="radio"/>	B) comm. Inter. Cred.	(up front)	€ 1.560,02	€ 1.144,01	€ 862,28		€ 862,28
<input type="radio"/>	F) G) comm. Gestione	(recurring)	€ 2.385,72	€ 1.749,53	€ 1.318,68	€ 1.787,28	-€ 37,75
<input type="radio"/>	H) comm. Int. Ges. Rischio	(recurring)	€ 1.461,88	€ 1.072,05	€ 808,04	€ 1.071,84	€ 0,21
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 3.132,90
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.132,90, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI